

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

29 settembre 2015

Indice

CAPITOLO I – SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO	4
1. Adesione	4
2. Attestazione adesione	5
3. Organizzazioni concorrenti	5
4. Sospensione del Socio	6
5. Dimissioni dall'Associazione	6
CAPITOLO II – GOVERNANCE	6
6. ORGANI	6
a) Assemblea	6
b) Consiglio Generale	8
c) Consiglio di Presidenza	9
7. RINNOVO PRESIDENZA	10
a) Consultazioni, designazione ed elezione	10
CAPITOLO III – COMPONENTI	12
8. PICCOLA INDUSTRIA E GIOVANI IMPRENDITORI	12
9. AREE TERRITORIALI	12
10. COMPRENSORI	13
11. SEZIONI DI CATEGORIA	13
a) Inquadramento Soci, istituzione, modifica e scioglimento	13
b) Organi	13
c) Assemblea	14
d) Consiglio Direttivo	14
e) Presidente	15
f) Vice Presidenti	15
g) Modalità di candidatura alle cariche elettive	16
h) Candidatura a Presidente	16
i) Candidatura a Consigliere Direttivo	16
l) Cariche di rappresentanza	16

12. ALTRE AGGREGAZIONI.....	17
CAPITOLO IV - CARICHE ASSOCIATIVE.....	17
13. GENERALITA'.....	17
a) Requisiti di accesso e mantenimento nella carica.....	17
b) Inquadramento.....	17
c) Condanne.....	18
d) Incarichi politici.....	18
e) Altre incompatibilità.....	18
f) Limiti al cumulo di cariche.....	18
g) Formazione delle liste, preferenze.....	19
h) Decadenza.....	19
i) Gratuità, rinuncia, sostituzione e rotazione.....	19
14. RAPPRESENTANZA E POTERI.....	20
a) Sovranità dei poteri.....	20
b) Esercizio della rappresentanza e poteri di firma.....	20
15. PATROCINIO.....	21
a) Concessione.....	21
b) Gratuità e logo.....	21
c) Competenza territoriale.....	21
CAPITOLO V - SISTEMI DI VOTAZIONE.....	21
16. Disposizioni generali sulle votazioni.....	21
CAPITOLO VI – ORGANI DI CONTROLLO.....	22
17. PROBIVIRI.....	22
a) Elezione, mandato e attribuzioni.....	22
b) Ricorsi e costituzione dei Collegi arbitrali.....	23
c) Istruttoria e decisione.....	23
d) Collegio speciale dei Probiviri.....	24
18. REVISORI CONTABILI.....	24
a) Elezione, mandato e attribuzioni.....	24
CAPITOLO VII – QUADRI SINOTTICI.....	25
a) Tabella di sintesi sulle cariche associative apicali.....	25
b) Tabella di sintesi sugli Organi collegiali.....	26

CAPITOLO I – SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione

Per la valutazione preventiva delle domande di adesione e per la gestione delle fasi successive fino all'accoglimento/diniego delle stesse, è predisposta una guida procedurale di maggior dettaglio.

La domanda di ammissione consiste in apposita modulistica messa a punto dagli Uffici dell'Associazione in cui sono espressamente richiamati diversi allegati che ne sono parte integrante.

In relazione all'adesione di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale o facenti capo a uno stesso imprenditore, sussiste il reciproco obbligo

- per l'Associando:
di estendere l'adesione ad ogni altra impresa localizzata nell'ambito del territorio regionale dove è competente Unindustria, purché in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto;
- per Unindustria:
di applicare specifiche riduzioni contributive, a fronte del completo inquadramento attestato dall'impresa con autocertificazione completa di nota illustrativa sulla composizione societaria e sulla proprietà.

Viene effettuata una verifica preventiva - di livello tecnico-organizzativo - della riconducibilità al perimetro del sistema associativo, così come definito dall'articolo 3 dello Statuto confederale, nonché sul possesso dei requisiti qualitativi richiesti per l'appartenenza al sistema confederale dal Codice etico e dei valori associativi (trasparenza, integrità, solidità, affidabilità, non adesione ad Associazioni concorrenti) e sull'osservanza dei parametri quantitativi di cui alla guida procedurale.

E' possibile richiedere pareri e criteri di orientamento a Confindustria per l'attribuzione dello status associativo, ove si renda necessario un approfondimento in riferimento a situazioni limitrofe e "di confine" rispetto al perimetro confederale.

Il Consiglio di Presidenza delibera, a scrutinio palese, le domande di ammissione sottoscritte dal legale rappresentante e complete della prescritta documentazione.

I Presidenti di Area territoriale e i Presidenti di Comprensorio sono titolati a proporre - illustrandone i motivi - al Consiglio di Presidenza l'ammissione di imprese, anche se i dati sottoscritti nella domanda di ammissione derogano ai parametri quantitativi prescritti nella guida procedurale.

Per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di soci ordinari di territorio, in quanto privi di una componente di categoria di riferimento aderente a livello nazionale a Confindustria - secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto confederale, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei voti presenti in Consiglio di Presidenza.

L'adesione del Socio decorre dalla delibera di ammissione assunta dal Consiglio di Presidenza. Tale atto è soggetto a pubblicazione sul sito web dell'Associazione ed è notificato al nuovo Socio.

L'accoglimento della domanda può essere impugnato da un socio effettivo con ricorso al Collegio speciale dei Probiviri, senza effetto sospensivo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione/pubblicazione; il Collegio decide in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni. Il ricorso deve indicare in modo specifico e dettagliato i motivi procedurali e/o le ragioni di contro interesse all'accoglimento della domanda.

L'impresa può presentare reclamo al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Se il Consiglio Generale conferma il rigetto della domanda, l'impresa può impugnare la decisione avanti il Collegio speciale dei Probiviri entro lo stesso termine perentorio. Il Collegio decide in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni.

L'impresa che presenta la domanda di adesione può essere ammessa, temporaneamente, a utilizzare i servizi offerti dall'Associazione in attesa dell'approvazione.

2. Attestazione adesione

Il Socio ha diritto di:

- a) avere attestata la partecipazione al sistema attraverso dichiarazione di appartenenza a firma del Presidente;
- b) utilizzare il logo e gli altri segni distintivi di Unindustria, previa autorizzazione dell'Associazione - che è tenuta a comunicare tale richiesta a Confindustria - e impegno al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo. Non è ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri; in caso di accertate violazioni, ritiro immediato dell'autorizzazione ed irrogazione di una sanzione associativa.

La modalità grafica di utilizzo del logo è differenziata:

- a) per i soci effettivi e ordinari di territori: dizione "associato a" seguita dal logo aquila affiancato dalla denominazione "Unindustria";
- b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita dalla denominazione "Unindustria".

3. Organizzazioni concorrenti

All'atto della compilazione della domanda di ammissione a Unindustria, l'impresa è tenuta a dichiarare in via preventiva l'eventuale adesione ad altra Associazione non appartenente al Sistema confindustriale, nonché cariche associative e/o incarichi in organismi esterni assunti da propri rappresentanti, secondo quanto prescrive il Codice etico e dei valori associativi.

I Soci effettivi e i Soci ordinari di territorio non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e che sono costituite per scopi analoghi, né tanto meno assumervi cariche associative.

Come Associazioni concorrenti si intendono Cna, Compagnia delle Opere, Confapi, Confesercenti, Confimprese, Federlazio,...etc e ogni altra che venga indicata dal Consiglio di Presidenza o da Confindustria.

L'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

Le prescrizioni vincolanti di divieto all'assunzione e all'esercizio di cariche associative in Organizzazioni concorrenti sono assimilabili e si estendono parimenti agli incarichi di rappresentanza esterna.

Il Consiglio di Presidenza – sia all'atto dell'ammissione a Socio, sia durante il rapporto associativo – valuta la natura concorrenziale di tali appartenenze, l'eventuale assunzione/esercizio anche di cariche associative e/o incarichi di rappresentanza esterna in dette Organizzazioni, le ricadute di comportamenti in conflitto di interessi che possano mettere in pericolo indipendenza, correttezza, integrità e autonomia del giudizio, nonché il decoro dell'Associazione, e delibera nel merito. Per situazioni di particolare rilevanza, può ricorrere al parere di Confindustria, stabilire interventi disciplinari o sanzionatori o deferire i casi più gravi al Collegio dei Probiviri.

4. Sospensione del Socio

La sospensione del Socio è deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di dodici mesi. In tale periodo, il Socio è tenuto ad osservare i propri obblighi contributivi e l'Associazione ha facoltà di agire secondo legge per il recupero.

In caso di morosità del Socio, la sospensione opera d'ufficio.

Allo scadere del secondo anno solare di inadempienza, gli Uffici dell'Associazione sono dunque tenuti a comunicare la sanzione per morosità che sospende l'erogazione di rappresentanza e servizi e determina l'automatica decadenza da ogni carica associativa e incarico di rappresentanza esterna detenuti dai rappresentanti del Socio inadempiente.

L'avvenuta sospensione viene trascritta nel Registro Imprese.

L'elenco dei Soci sospesi per morosità è soggetto a ratifica nella prima riunione di Consiglio di Presidenza dell'anno successivo all'avvenuta sospensione.

5. Dimissioni dall'Associazione

Il Socio dimissionario mantiene il diritto di elettorato attivo e il diritto all'utilizzo dei servizi, fino alla naturale scadenza del termine del rapporto associativo. Perde, invece, il diritto all'elettorato passivo e i suoi rappresentanti decadono da ogni carica e incarico associativo e/o di rappresentanza esterna, salvo revoca di dimissioni.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i valori, i principi e gli impegni del Codice Etico e dei valori associativi presentare dimissioni dall'Associazione sottoposte a condizioni.

CAPITOLO II – GOVERNANCE

6. ORGANI

Il Direttore Generale può chiamare a partecipare alle riunioni degli Organi il personale dell'Associazione.

a) Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante pubblicazione della convocazione in apposita sezione virtuale del sito web dell'Associazione denominata "Bacheca Associati".

Anche nel caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea è autoconvocata.

L'Assemblea è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno rispetto alla convocazione ordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e ove lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Generale, ovvero il Consiglio di Presidenza o un numero di Soci che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti al totale dei Soci in regola o, ancora, i Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni loro affidate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, comma VI, lettera b.. La richiesta deve pervenire per iscritto e recare l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata prevedendo anche che la riunione possa svolgersi in collegamento audio/videoconferenza tra più sedi associative opportunamente specificate nell'avviso di convocazione. Tutti i Soci collegati concorrono ai quorum costitutivo e deliberativo, nonché al voto.

Nel caso di elezione del Presidente dell'Associazione, l'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione delle sedi territoriali che saranno collegate in videoconferenza e dove avranno luogo simultaneamente le votazioni; la sede legale presso cui svolgere congiuntamente le operazioni di scrutinio e proclamare l'esito delle votazioni; il riferimento alla nomina degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di voto sui territori e di scrutinio.

In caso di urgenza, l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, può essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La trasmissione della relativa documentazione può essere anche differita, ma in ogni caso entro i tre giorni precedenti la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'ordine del giorno può essere integrato, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento:

- fino a 2 giorni prima, di iniziativa del Presidente;
- in apertura dei lavori, su richiesta del 50% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.

Chi presiede la riunione può, senza chiedere un voto di approvazione, invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno la metà dei voti presenti.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive - o per delega conferita ad altra impresa associata in regola, nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

Una pluralità di deleghe è ammessa tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto per sé o per delega di altra impresa, anche se la delegante è regolarmente iscritta, e senza possibilità di intervento nella discussione.

Le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega.

I voti spettanti ad uno stesso Socio sono espressi in Assemblea da un solo rappresentante, ivi compreso il caso di imprese con inquadramento in più di una Sezione di categoria.

Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Alle imprese iscritte in corso d'anno e a fine anno precedente, ed aventi ruolo zero nell'anno di iscrizione, è attribuito un numero di voti corrispondente al contributo versato nell'anno corrente entro il suddetto termine.

L'Assemblea straordinaria conserva i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all'intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Nelle riunioni in cui si deliberano modificazioni statutarie e scioglimento, l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare secondo le prescritte maggioranze qualificate.

In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i convocati.

In caso di votazioni presso più sedi associative, le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall'assunzione della deliberazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono pubblicate nello spazio riservato "Bacheca Associati" del sito web dell'Associazione.

Il verbale sintetico di riunione/votazione è sottoscritto da chi presiede e/o da Segretario/Scrutatori. Ciascuna riunione è soggetta a registrazione. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa un Segretario, scelto tra il personale dell'Associazione.

b) Consiglio Generale

Ai fini della ricostituzione del Consiglio Generale alla scadenza biennale, qualora sia valida la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti, l'Organo può insediarsi ed essere progressivamente completato nella propria composizione.

Il Consiglio Generale, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Generale è straordinario in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno rispetto alla convocazione ordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e ove lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio di Presidenza o almeno un quarto dei suoi Componenti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, comma XI. La richiesta deve pervenire per iscritto e recare l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il termine di convocazione potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

In caso di inerzia, il Consiglio Generale è autoconvocato.

Il Consiglio Generale può essere convocato prevedendo anche che la riunione possa svolgersi in collegamento audio/videoconferenza tra più sedi associative opportunamente specificate nell'avviso di convocazione. Tutti i membri collegati concorrono ai quorum costitutivo e deliberativo, nonché al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno può essere integrato, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento:

- fino a un giorno prima, di iniziativa del Presidente;
- in apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti.

La trasmissione della relativa documentazione può essere anche differita, ma in ogni caso entro un giorno dalla riunione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.

Chi presiede la riunione può, senza chiedere un voto di approvazione, invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno la metà dei presenti.

Ai fini del computo del quorum costitutivo e deliberativo di ciascuna riunione, si tiene conto del numero degli aventi titolo a ricoprire la carica associativa, al netto delle decadenze constatate d'ufficio. In ogni caso, la partecipazione è personale e non delegabile, ogni avente titolo ha diritto ad un solo voto anche se partecipa con più titoli.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale. La verifica del quorum costitutivo della riunione viene effettuata solo in apertura dei lavori, salvo che un quinto dei presenti voglia richiederla nuovamente durante lo svolgimento della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede il Consiglio Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione va ripetuta.

In caso di votazioni presso più sedi associative, le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Le deliberazioni assunte sono pubblicate nell'apposita sezione riservata "Consiglio Generale" del sito web dell'Associazione.

Il verbale sintetico di riunione/votazione è sottoscritto da chi presiede e/o da Segretario/Scrutatori. Ciascuna riunione è soggetta a registrazione. Funge da Segretario del Consiglio Generale il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dallo stesso Consiglio, scelto tra il personale dell'Associazione.

c) Consiglio di Presidenza

La partecipazione è personale e non delegabile, ogni avente titolo ha diritto ad un solo voto anche se partecipa con più titoli.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, in via ordinaria mensilmente, oppure, in via straordinaria su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Ai fini organizzativi, il Presidente rende noto al Consiglio di Presidenza un calendario semestrale di massima delle riunioni ordinarie degli Organi istituzionali.

Il Consiglio di Presidenza, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o fax spedita almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia, il Consiglio di Presidenza è autoconvocato.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza potrà riunirsi anche mediante collegamento in audio/videoconferenza tra più sedi associative. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.

Chi presiede ha ampia discrezionalità su trasmissione di documentazione differita sino a un giorno dalla riunione, nonché su inversione e integrazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza può esercitare d'urgenza i poteri attribuiti al Consiglio Generale, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Presidenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le deliberazioni assunte sono pubblicate nell'apposita sezione riservata "Consiglio di Presidenza" del sito web dell'Associazione. Il resoconto sintetico della riunione è sottoscritto da chi presiede e/o dal Segretario. Ciascuna riunione è soggetta a registrazione.

Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dallo stesso Consiglio, scelto tra il personale dell'Associazione.

7. RINNOVO PRESIDENZA

a) Consultazioni, designazione ed elezione

Ai fini della elezione del Presidente, dei Vice Presidenti elettivi e dei Presidenti delle Aree territoriali, la Commissione di designazione:

- si avvale della Segreteria Tecnica istituita presso la Direzione Generale dell'Associazione;
- predispone un calendario di incontri su diverse sedi associative con almeno cinque date e lo comunica a tutti gli associati con congruo preavviso;
- ammette modalità di consultazione alternative all'audizione personale, purché in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse (audio e video conferenze, mail riservate, lettere personali).

La Commissione può operare anche in caso di temporaneo impedimento di uno dei componenti.

In caso di impedimento definitivo, la Commissione è necessariamente integrata con il primo dei subentranti, scelto a ritroso.

La Commissione consulta un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati in due tornate: la prima, volta ad individuare il/i candidato/i da designare; la seconda, finalizzata a individuare i Presidenti delle Aree territoriali che andranno a completare la Squadra di Presidenza.

Al termine delle consultazioni, la Commissione redige una relazione di sintesi sulle indicazioni emerse e sulle valutazioni relative ai candidati.

La Commissione può indicare puntualmente le percentuali di consenso raccolte dai candidati o limitarsi ad una indicazione più generica di prevalenza di un candidato.

Devono comunque essere sottoposti al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di tanti associati che abbiano, complessivamente, almeno il 20% dei voti esercitabili in Assemblea.

La Commissione di designazione svolge il proprio mandato perseguendo, in via prioritaria, obiettivi di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile. Può proporre al voto del Consiglio Generale un numero massimo di tre candidati.

Il componente più anziano di età della Commissione dà lettura della relazione finale nella seduta del Consiglio Generale convocato per designare il candidato alla Presidenza.

Il candidato o i candidati possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

Il voto è obbligatoriamente a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, ed è espresso con scheda recante, in caso di candidato unico, la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di designazione e, in caso di due o più candidati, l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico.

Per acquisire lo status di Presidente designato il candidato deve conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione si intende respinta;
- in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di parità fra voti favorevoli e contrari ovvero fra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, è convocata una nuova riunione del Consiglio Generale per la ripetizione della votazione; se alla terza votazione non si raggiunge il quorum minimo o il risultato è ancora di parità, le proposte della Commissione si intendono respinte.

Se la proposta della Commissione è respinta, la stessa rimane in carica per un secondo mandato di audizioni per la individuazione del/i candidati da designare a Presidente; in caso di esito nuovamente negativo, si forma una nuova Commissione di designazione.

Se, invece, il Consiglio Generale designa regolarmente il Presidente, il nuovo designato e la Commissione danno corso alla seconda tornata di consultazioni per individuare i Presidenti delle Aree territoriali che andranno a comporre la Squadra di Presidenza, unitamente ad almeno cinque Vice Presidenti elettivi e i Presidenti dei Comprensori.

Il Consiglio Generale vota il programma del Presidente designato e la proposta concernente Squadra elettiva e deleghe. L'Assemblea elegge con voto a scrutinio segreto, espresso con scheda recante la scelta fra approvazione o non approvazione, Presidente e Squadra di Presidenza "a pacchetto", approvandone programma e deleghe.

In Assemblea non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature, né il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione resta in carica con un secondo mandato e avvia nuovamente le consultazioni.

In caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea, si procede all'insediamento di una nuova Commissione, composta attraverso il sorteggio di 3 nominativi all'interno di un elenco di almeno cinque, proposto dal Consiglio di Presidenza.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo in Assemblea, la proposta della Commissione di designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta: viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, la procedura riparte dalle consultazioni.

CAPITOLO III – COMPONENTI

8. PICCOLA INDUSTRIA E GIOVANI IMPRENDITORI

La Piccola Industria e i Giovani Imprenditori definiscono i propri Regolamenti assicurando una adeguata rappresentanza delle diverse Aree territoriali in cui è composta la circoscrizione regionale dell'Associazione.

9. AREE TERRITORIALI

L'intero territorio regionale del Lazio è suddiviso in Aree territoriali che possono dunque ricomprendere al proprio interno, in tutto o in parte, uno o più Comprensori.

I confini geografici di ciascuna Area territoriale sono delineati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione.

Le Aree territoriali esercitano la rappresentanza locale delle imprese nei rispettivi territori a livello provinciale e, parzialmente, anche a livello sub provinciale per quei Comuni che non sono assegnati alla competenza dei Comprensori.

A tale scopo, i Presidenti di Area territoriale possono svolgere ogni atto comportante la rappresentanza medesima presso:

- 1) tutte le articolazioni periferiche provinciali della Pubblica Amministrazione centrale;
- 2) la Provincia, gli enti e società dipendenti, partecipate o collegate alla Provincia;
- 3) la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- 4) tutte le articolazioni periferiche provinciali delle Organizzazioni Sindacali, Datoriali e dei Lavoratori;
- 5) gli enti ad articolazione subprovinciale del territorio della Provincia, limitatamente alla porzione di territorio non assegnata a un Compensorio.

Dovendo concorrere alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi e fungendo le Aree territoriali da snodi strategici dell'organizzazione, il Presidente di Area è tenuto a convocare gli Organi collegiali locali in modo di assicurare coerenza e continuità di indirizzo nella declinazione delle linee strategiche dell'Associazione.

La Consulta delle imprese è l'Organo allargato, è costituito da tutte le imprese che afferiscono alla competenza dell'Area territoriale, si riunisce almeno due volte l'anno senza particolari formalità di procedura.

Il Comitato territoriale è l'Organo ristretto, è composto da un massimo di undici componenti, si riunisce almeno cinque volte l'anno. Per la validità delle riunioni e per l'assunzione delle relative delibere, nonché per le altre modalità di funzionamento, si rinvia a quanto disposto nel presente Regolamento relativamente al funzionamento del Consiglio Generale dell'Associazione e alla decadenza dalle cariche.

Alle riunioni degli Organi di Area territoriale, di diritto, possono partecipare il Presidente dell'Associazione e il Direttore Generale o personale di struttura da quest'ultimo indicato, in sua vece.

Ai fini organizzativi, il Presidente di Area territoriale è tenuto a predisporre un calendario semestrale di massima delle riunioni ordinarie degli Organi della propria Area - in raccordo con il calendario istituzionale dell'Associazione - e renderlo noto al Presidente e al Consiglio di Presidenza.

10. COMPRENSORI

Con la finalità di accrescere la competitività e l'attrattività di particolari insediamenti produttivi, il Consiglio Generale può istituire Comprensori.

I Comprensori sono affidati ad un Presidente, il quale è chiamato a:

- 1) esercitare la rappresentanza verso i Comuni di diretta pertinenza ossia rientranti nel perimetro di competenza territoriale;
- 2) curare i rapporti con le più importanti Istituzioni del territorio di livello subprovinciale, compresi Enti e Organismi con presidi locali;
- 3) interloquire con le Istituzioni di livello provinciale per il tramite delle Aree territoriali;
- 4) individuare progettualità specifiche da sviluppare anche in collaborazione con le Istituzioni locali;
- 5) promuovere attività di animazione e favorire occasioni di aggregazione tra imprese a supporto dello sviluppo associativo.

Per l'attività di marketing, fidelizzazione, sviluppo associativo e per l'esercizio della rappresentanza, i Presidenti dei Comprensori si relazionano con il Presidente dell'Associazione in armonia e coordinamento con una o più Aree territoriali alle quali il loro perimetro di competenza afferisce territorialmente.

Un Compensorio può essere a cavallo di due o più Aree territoriali. In tal caso, quel Compensorio esprimerà un proprio rappresentante in ognuno dei Comitati territoriali costituiti presso la/le Aree territoriali di riferimento.

11. SEZIONI DI CATEGORIA

a) Inquadramento Soci, istituzione, modifica e scioglimento

Il Consiglio Generale stabilisce, nel suo complesso, l'inquadramento delle imprese associate nelle Sezioni, identificando i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni stesse.

L'istituzione, la modifica e lo scioglimento di una o più Sezioni sono deliberati dal Consiglio Generale sulla base di valutazioni di convenienza in relazione al numero delle imprese e/o al totale di dipendenti inquadrabili in un determinato settore.

Per i Soci di nuova adesione, l'inquadramento nelle Sezioni avviene all'atto della deliberazione di ammissione del Consiglio di Presidenza, sulla base dell'attività prevalente dichiarata nella domanda di ammissione.

A seguito di specifica istanza del Socio o per variazioni intervenute nei criteri relativi alla composizione delle Sezioni, è possibile modificare l'inquadramento con allocazione in altra Sezione.

L'inquadramento plurimo in più Sezioni è ammesso per i Soci che dispongono di un numero di voti almeno cinquanta volte superiore alla contribuzione minima, che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di organizzazione aziendale. La richiesta del Socio deve precisare la ripartizione dei dipendenti fra le Sezioni prescelte, in modo tale che ai fini dell'Assemblea di ognuna delle Sezioni specificate, i voti spettanti siano ripartiti tra le Sezioni indicate in proporzione ai dipendenti, fino alla concorrenza del ruolo contributivo complessivamente versato.

Ai fini dell'Assemblea dell'Associazione, in caso di inquadramento plurimo, i voti spettanti saranno complessivamente attribuiti ad un solo rappresentante dell'impresa associata o delegati ad altra impresa associata.

b) Organi

Il Direttore Generale affida il coordinamento delle Sezioni a personale dell'Associazione, chiamato a curare l'organizzazione e la comunicazione delle attività, predisponendo ogni conseguente azione e documentazione.

c) Assemblea

L'Assemblea della Sezione è costituita dai rappresentanti di tutte le associate in essa inquadrate.

L'Assemblea:

- determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
- elegge, nella stessa riunione, il Presidente, un Vice Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo della Sezione;
- delibera l'eventuale articolazione interna della Sezione in Gruppi, costituiti da sotto aggregazioni di imprese associate in funzione della specifica attività produttiva.

Per la validità dell'Assemblea della Sezione e delle relative delibere, nonché per le altre modalità del suo funzionamento si rinvia a quanto disposto per l'Assemblea dell'Associazione.

d) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai restanti Consiglieri.

Per assicurare la più ampia partecipazione alle attività della Sezione, le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate preferibilmente in forma allargata.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione è determinato – sulla base complessiva degli addetti delle imprese in essa inquadrate – in un massimo di venti Consiglieri fino a 10.000 dipendenti e due ulteriori Consiglieri per ogni gruppo di 5.000 dipendenti, o frazione di 5.000, in cui è scomposta la differenza tra il numero di dipendenti ed il valore di 10.000 unità.

Tale numero viene fissato alla data di ogni Assemblea di Sezione.

Le disposizioni sulla decadenza dalle cariche associative, come previste nel presente Regolamento, si estendono anche alle Sezioni di categoria.

In particolare, la decadenza d'ufficio, è operata per ogni carica: Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri, Rappresentanti in Consiglio Generale, Rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale e nei Comitati territoriali.

Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Consiglieri, su proposta del Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire. Il mandato dei membri così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore quadriennio.

Possono partecipare ai lavori ed alle attività del Consiglio Direttivo eventuali invitati, individuati dal Presidente della Sezione anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione inviata - anche per via telematica o fax - almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza.

La convocazione della riunione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti che saranno trattati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Associazione.

Per la validità del Consiglio Direttivo, delle relative delibere, nonché per le altre modalità di funzionamento e voto si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge gli ulteriori Vice Presidenti;
- coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
- nomina, su proposta del Presidente di Sezione fra i suoi Componenti, i Rappresentanti aggiuntivi della Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione;
- nomina - su proposta del Presidente di Sezione - all'unanimità e per cooptazione, i sostituti dei Consiglieri venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
- promuove l'attuazione di iniziative e modalità di collegamento con i Gruppi tecnici, le altre Componenti e Sezioni dell'Associazione, nonché con le Federazioni ed Associazioni nazionali di categoria confederali di riferimento, per favorire le migliori sinergie di sistema associativo;
- promuove la comunicazione e lo sviluppo associativo, il mantenimento della base associativa e le attività rivolte alle imprese inquadrare nella Sezione.

e) Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione in occasione della quale presenta il programma coerente con le linee di attività dell'Associazione. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

Il Presidente della Sezione:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo della Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione;
- propone all'Assemblea, nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo, i nominativi dei Vice Presidenti per la relativa elezione;
- rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, d'intesa con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni;
- rappresenta la Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo di Sezione i nominativi dei Rappresentanti aggiuntivi della Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione e gli eventuali Rappresentanti nei Comitati territoriali.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o, in assenza, dal più anziano dei Consiglieri.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, il Vice Presidente/Consigliere più anziano di età, ovvero il Presidente dell'Associazione, devono convocare l'Assemblea della Sezione per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.

f) Vice Presidenti

La Sezione elegge fino a quattro Vice Presidenti, su proposta del Presidente nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Un Vice Presidente deve essere eletto in occasione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche di Sezione; i restanti, ove il Presidente lo ritenga necessario, sono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e comunque scadono con la scadenza del mandato di Presidenza; sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo a quello di nomina.

I Vice Presidenti possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione, anche sostituendolo in caso di impedimento o assenza.

g) Modalità di candidatura alle cariche elettive

Coloro che si candidano o sono chiamati a ricoprire una carica di Sezione sono tenuti all'osservanza degli obblighi statutari e al pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva.

Per i rappresentanti che si candidano alla carica di Presidente o di Consigliere, è causa di decadenza d'ufficio della candidatura la mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di presentazione della candidatura.

h) Candidatura a Presidente

Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Presidente della Sezione, viene inviata la comunicazione di apertura dei termini per la candidatura alla carica di Presidente. La candidatura deve pervenire nei 15 giorni successivi all'apertura dei termini.

L'Assemblea della Sezione sottopone a votazione le candidature risultanti.

In presenza di una sola candidatura alla Presidenza della Sezione, qualora questa venga respinta dall'Assemblea, è necessario riaprire la procedura elettiva anche per i componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voto fra i candidati, si procede al ballottaggio.

I Soci con inquadramento plurimo possono esprimere la candidatura alla Presidenza in una sola delle Sezioni in cui sono inquadrati.

i) Candidatura a Consigliere Direttivo

Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea per il rinnovo degli Organi della Sezione, viene inviata la comunicazione di apertura dei termini per la candidatura a Componente il Consiglio Direttivo.

E' ammessa la candidatura di un solo rappresentante per ogni impresa inquadrata nella Sezione, fatta eccezione per le imprese facenti capo ad un medesimo gruppo fino ad un massimo di tre candidature.

Le candidature devono pervenire nei 20 giorni successivi all'apertura dei termini per verificarne l'ammissibilità.

L'Assemblea vota sulla lista dei candidati. Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili, qualora la lista risulti composta da un numero superiore ai seggi da ricoprire.

In deroga ai principi generali, in caso di liste con un numero di candidati inferiore o pari al numero degli eligendi, ogni socio può esprimere preferenze per il numero dei seggi da ricoprire.

Risultano eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze.

l) Cariche di rappresentanza

Sono esercitate

- presso il Consiglio Generale, per ciascuna Sezione di categoria da:
 - il Presidente;
 - un Rappresentante di imprese di minori dimensioni ove il Presidente non sia espressione di piccole imprese;
 - un Rappresentante aggiuntivo per ciascuna Sezione di categoria con un numero di dipendenti delle imprese in essa inquadrate superiore a 5.000 unità ed, ancora, un ulteriore componente aggiuntivo per ciascuna Sezione che superi i 15.000 dipendenti;
 - un ulteriore Rappresentante aggiuntivo che sia esponente di un'impresa di minori dimensioni, nel caso in cui nel quadriennio di durata del Consiglio Generale una Sezione aumenti il numero dei dipendenti delle imprese in essa inquadrate di 1.500 unità per effetto dell'adesione di piccole imprese.

- presso i Comitati territoriali, per ciascuna Area territoriale dell'Associazione da:
 - tre Componenti provenienti dalle Sezioni di categoria maggiormente rappresentative su quell'Area per numero di imprese e dipendenti.

12. ALTRE AGGREGAZIONI

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può costituire Raggruppamenti di imprese associate, in funzione di particolari progettualità, attività o necessità; di dimensione; di filiera produttiva; di reti d'impresa; di mercato di sbocco; di distretti e sistemi produttivi locali; di contrattazione collettiva e aziendale, nonché di problematiche emergenti.

Per tali Raggruppamenti e per ogni ulteriore aggregazione di imprese a carattere temporaneo, il Presidente dell'Associazione affida il coordinamento delle attività alla Direzione Generale.

CAPITOLO IV - CARICHE ASSOCIATIVE

13. GENERALITA'

a) Requisiti di accesso e mantenimento nella carica

Tutte le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, con la sola eccezione delle cariche di Proboviro e Revisore.

I rappresentanti delle imprese associate devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare; legale rappresentante; un delegato del titolare o del legale rappresentante formalmente designato e scelto fra i procuratori generali *ad negotia*, i membri del consiglio di amministrazione o i direttori generali; amministratori; institori; dirigenti d'impresa con poteri qualificati in settori fondamentali dell'attività aziendale.

Se in corso di mandato viene meno il requisito della posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, la decadenza dalla carica opera d'ufficio.

Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche è accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Nel corso dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i termini indicati nella delibera contributiva dell'Associazione, e a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

b) Inquadramento

Per l'accesso alle cariche del Consiglio di Presidenza dell'Associazione è richiesta, laddove applicabile, l'adesione dell'impresa alle componenti territoriali e di categoria del sistema confederale di riferimento, secondo le prescrizioni di Confindustria.

Per l'accesso alla carica di Presidente di Sezione è prescritto il doppio inquadramento.

Se il requisito del completo inquadramento (per le cariche di Consiglio di Presidenza) e del doppio inquadramento (per la carica di Presidente di Sezione) viene a mancare in corso di mandato, i titolari delle cariche sono impegnati a dimettersi, pena la decadenza immediata dalla carica dichiarata dal Consiglio di Presidenza per i membri aggiunti del Consiglio stesso e dal Collegio speciale dei Probiviri per il Presidente dell'Associazione con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale il soggetto decaduto non è rieleggibile per due mandati successivi.

c) Condanne

Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato che il Codice etico e dei valori associativi e le delibere di attuazione, anche confederali, individuano come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione e dell'organizzazione confederale, e coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive. Se la causa ostativa si verifica in corso di mandato, i titolari delle cariche sono impegnati a dimettersi, pena la decadenza immediata dalla carica pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale il soggetto decaduto non è rieleggibile per due mandati successivi.

d) Incarichi politici

Non possono candidarsi alle cariche di Consiglio di Presidenza, membro del Consiglio Generale, Proboviro dell'Associazione né possono assumere l'incarico di componente della Commissione di designazione del Presidente coloro che:

- a) siano componenti del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) abbiano formalizzato la propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c) abbiano incarichi non elettivi di contenuto politico;
- d) abbiano posizioni direttive in una formazione politica.

I titolari delle cariche che, in corso di mandato, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità richiamate alle lettere a), b) c) e d), sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico: sono impegnati a dimettersi dalla carica non appena si verifica la causa ostativa e, in mancanza, il Collegio speciale dei Probiviri dichiara la decadenza dalla carica ricoperta entro il termine massimo di trenta giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

Le disposizioni sull'incompatibilità politica non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. I titolari delle cariche associative sopra richiamate che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire queste nomine e/o questi incarichi, sono tenuti a chiedere al Consiglio Generale dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

e) Altre incompatibilità

Eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dal Consiglio Generale dell'Associazione.

In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.

I Probiviri o il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, possono esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso ai singoli interessati.

f) Limiti al cumulo di cariche

Per consentire al maggior numero di imprese associate di partecipare attivamente alla vita associativa occorre evitare, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative e privilegiare l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Membri del Consiglio di Presidenza, Presidente Piccola Industria, Presidente Giovani Imprenditori, Presidente Sezioni di categoria, Proboviro e Revisore non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all'interno dell'Associazione, tranne quelle di membro di organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione di Statuto o di Regolamenti.

Qualora si determini il cumulo, l'interessato può optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni; in difetto, decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Proboviro e quella di Revisore sono incompatibili con la carica di Presidente, Vice Presidente e Proboviro/Revisore di un'altra componente del sistema e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell'Associazione.

g) Formazione delle liste, preferenze

Le liste per l'elezione degli Organi dell'Associazione e delle Componenti, ove sia prevista la raccolta delle autocandidature espresse dalla base associativa, sono soggette alla verifica della sussistenza dei requisiti.

L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Vice Presidente con delega ai temi organizzativi e dello sviluppo associativo.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

E' inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva impossibilità, i seggi disponibili sono ridotti proporzionalmente o si predispone una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze che si può esprimere è sempre inferiore ai seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi. Per evitare errori nell'espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

h) Decadenza

Si riepilogano i casi di decadenza dalle cariche associative:

1. inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, comprese
 - a) l'immotivata inerzia
 - b) per la carica di Presidente, la mancata composizione della Commissione di designazione a conclusione del proprio mandato
2. sospensione per morosità contributiva allo scadere del secondo anno solare di inadempienza, operante d'ufficio
3. venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, comprese
 - a) la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
 - b) la perdita del completo inquadramento per le cariche di Consiglio di Presidenza
 - c) la perdita del doppio inquadramento per la carica di Presidente di Sezione di categoria
4. assenza alle riunioni statutarie di uno stesso Organo per quattro volte consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno di mandato, salvo il caso di assenza certificata per prolungata malattia. La decadenza riguarda le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere, Presidenti di Area territoriale, Presidenti di Comprensorio, eventuali ulteriori Consiglieri di Presidenza, Presidenti di Sezione, Presidente PI, Presidente GI, Rappresentanti PI e GI indicati nel Consiglio Generale, Rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale e nei Comitati territoriali, Componenti aggiuntivi delle Aree territoriali in Consiglio Generale
La decadenza automatica è operata d'ufficio ed è constatata nella prima riunione successiva utile rispetto al periodo in esame
La decadenza si estende anche alle cariche di Probiviro e Revisore in relazione alla loro partecipazione ai rispettivi Organi di appartenenza
5. recesso del Socio, con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni
6. gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri.

Le cause di decadenza dalle cariche si riflettono sulla carica principale o sulle derivate ed, inoltre, si estendono anche agli incarichi di rappresentanza esterna.

i) Gratuità, rinuncia, sostituzione e rotazione

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, pena la decadenza automatica dalla carica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con pronuncia non ricorribile.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.

Il titolare di carica associativa che voglia rinunciare alla stessa deve darne comunicazione scritta all'organo collegiale di appartenenza. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'organo o, in caso contrario, dal momento in cui l'organo collegiale è

ricostituito. Se viene meno la maggioranza dell'organo collegiale, lo stesso si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente; in mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

Le stesse norme si applicano per le altre cause di cessazione dalla carica.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, in ogni caso di cessazione da una carica associativa si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione. Per le sostituzioni, si procede mediante cooptazione.

Per i Revisori contabili, in caso di subentro, a parità di voti subentra il non eletto con maggiore anzianità associativa.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

14. RAPPRESENTANZA E POTERI

a) Sovranità dei poteri

Ciascuna carica associativa di livello apicale, in relazione al proprio ambito di competenza - per materia, per territorio, per categoria, per dimensione o per specifica focalizzazione - è preposta a seguire la tematica assegnatale.

Tutte le cariche sono gerarchicamente subordinate alla sovranità del Presidente: egli è il solo ad esercitare la rappresentanza legale di fronte a terzi.

Nell'interesse generale dell'Associazione, ove rilevi una sovrapposizione di ambiti di competenza, il Presidente può avocare a sé la rappresentanza oppure identificare la persona cui conferire in quella specifica occasione la sua delega.

I poteri conferiti al presidente dallo Statuto e dagli Organi istituzionali - Assemblea Generale, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza - prevalgono dunque su ogni altra carica di Presidenza, sulle Componenti, sulle Sezioni di categoria.

b) Esercizio della rappresentanza e poteri di firma

Nella logica dell'osservanza dei livelli di interlocuzione tra Unindustria e Amministrazioni Locali, ai fini dell'esercizio della rappresentanza e della firma, vale il rapporto di "uno a uno" e il criterio della sovranità dei poteri da cui ne consegue che:

- il Presidente Unindustria è il solo a trattare e scrivere al Presidente della Regione Lazio e al Sindaco di Roma;
- il Vice Presidente con specifica delega interloquisce fino al livello dell'Assessore regionale/comunale con corrispondente delega;
- il Presidente PI, quando tratta le problematiche afferenti le piccole imprese, può arrivare a scrivere fino all'Assessore regionale/comunale alle Attività produttive;
- il Presidente GI si relaziona per iscritto con il Movimento dei Giovani Imprenditori e con gli Assessorati;
- il Presidente di Area territoriale interloquisce con la Provincia e con i Sindaci dei Comuni afferenti il proprio territorio di competenza;
- il Presidente di Comprensorio cura le relazioni con le Amministrazioni dei Comuni di diretta pertinenza.

In sostanza:

- il Presidente dell'Associazione ha la responsabilità generale su ogni materia e competenza, è il solo che può delegare, è il solo che interloquisce con il vertice delle Amministrazioni;
- il ricorso alla firma congiunta è ammesso solo nel caso di rappresentanti di pari livello gerarchico; è da escludere, quindi, ove il firmatario sia il Presidente dell'Associazione;

- in caso di controversie fra rappresentanti su competenza e firma, si applica il principio della sovranità gerarchica fra le cariche, con prevalenza del giudizio del Presidente dell'Associazione che potrà scegliere di avocare a sé la questione trattandola direttamente o delegandola a persona di sua fiducia.

15. PATROCINIO

a) Concessione

La richiesta di patrocinio può essere concessa per iniziative di particolare valore economico, sociale, ambientale, educativo, sportivo, morale, culturale, di rilevanza per l'Associazione e per il territorio nel quale opera.

Il patrocinio può essere accordato alle iniziative presentate da soggetti con sede sul territorio laziale oppure su una porzione dello stesso, o alle iniziative che si svolgono nell'intera circoscrizione di Unindustria o in una sua parte.

b) Gratuità e logo

Il patrocinio è sempre a titolo gratuito e comprende la possibilità di utilizzo del logo dell'Associazione, secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dallo Statuto e dalla normativa confederale in materia.

c) Competenza territoriale

Per la concessione di patrocini localizzati su un territorio circoscritto al solo ambito di una provincia, la competenza è in capo al relativo Presidente di Area territoriale; se il patrocinio ricade nel perimetro geografico di un Comprensorio e rientra in quell'ambito d'azione, può essere concesso dal Presidente di Comprensorio. In entrambi i casi, previa comunicazione alla Direzione Generale.

CAPITOLO V - SISTEMI DI VOTAZIONE

16. Disposizioni generali sulle votazioni

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone. Un quarto dei voti presenti in Assemblea e un quarto dei componenti presenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.

Per garantire la segretezza dei voti assembleari è possibile frazionare i voti spettanti ad un componente o ad un'impresa. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda, quelli che non la immettono nell'urna e quelli che si esprimono deponendo scheda bianca.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che non può superare un'ora per l'Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in questo arco temporale potranno votare anche i componenti intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

In caso di necessità di ripetere le votazioni a scrutinio segreto, si applicano, per le delibere di tutti gli Organi, le norme previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.

Nelle delibere a scrutinio segreto non relative a persone in caso di parità la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente dell'Organo collegiale può, a suo giudizio, disporre la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.

La proclamazione degli eletti avviene rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Ciascun Socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale di ciascuna Associazione; non

è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

Lo scrutinio palese si svolge per alzata di mano chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In Assemblea Generale le modifiche statutarie/regolamentari e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con voto palese su supporto cartaceo, identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.

In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

I componenti collegati in audio/videoconferenza partecipano anche alle votazioni a scrutinio segreto, purché siano osservate modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione e quelle che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

Il voto può essere delegato solo nelle riunioni di Assemblea.

CAPITOLO VI – ORGANI DI CONTROLLO

17. PROBIVIRI

a) Elezione, mandato e attribuzioni

L'Assemblea elegge sei Probiviri, su proposta del Presidente, nell'anno dispari antecedente al rinnovo del mandato presidenziale.

Sono candidabili alla carica di Proboviro anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati che siano espressione del sistema associativo, oltre ai requisiti concernenti l'assunzione e il mantenimento di cariche, sono necessarie particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Ai fini della formazione delle liste, la presentazione delle candidature da parte della base associativa è sollecitata con adeguato anticipo e con la possibilità di indicare anche terzi esterni.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Proboviro di altra componente del sistema e di Confindustria.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo; dopo l'intervallo di un mandato sono ulteriormente rieleggibili.

I Probiviri hanno funzioni arbitrali di risoluzione di qualsiasi controversia di carattere associativo non definita bonariamente, sorta fra gli associati e l'Associazione o fra gli associati stessi. Ogni controversia è affidata alla competenza di un Collegio di almeno tre Probiviri costituito ad hoc a seguito dell'attivazione della procedura arbitrale.

Ad un Collegio speciale di tre Probiviri sono riservate le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa previste dal presente statuto. Alla competenza del Collegio speciale è rimessa altresì la sanzione della decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; la sanzione è deliberata anche solo a maggioranza.

All'inizio del mandato i Probiviri eletti dall'Assemblea designano i Probiviri che compongono il Collegio speciale e i due Probiviri che andranno a comporre il Consiglio di indirizzo etico e valoriale; lo scrutinio segreto è necessario solo in mancanza di condivisione sulla nomina. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Contro le decisioni del Collegio speciale è ammesso ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

I Probiviri e il Collegio speciale si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o altra risorsa della struttura. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi dai Collegi arbitrali e dal Collegio speciale.

I Probiviri decadono automaticamente dalla carica se non partecipano, senza giustificazione, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni di Assemblea e di Consiglio Generale.

b) Ricorsi e costituzione dei Collegi arbitrali

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- il ricorso è presentato alla segreteria dei Probiviri entro il termine perentorio di 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli e, in caso di appello, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione;
- il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento, il Proboviro di fiducia scelto fra i Probiviri eletti dall'Assemblea che non appartengano al Collegio speciale e che non siano stati nominati nel Consiglio di indirizzo etico e valoriale;
- il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari all'importo deliberato annualmente dal Collegio speciale dei Probiviri, compreso tra il 20 e il 50% dell'importo del contributo associativo minimo, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Associazione e allega al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico; il deposito cauzionale sarà restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, in caso contrario sarà destinato al finanziamento di borse di studio e/o iniziative formative;
- la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina e il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- il Proboviro può rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile;
- la ricsuzione è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e la decisione è rimessa al Collegio speciale; l'istanza di ricsuzione presentata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- i Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del collegio arbitrale; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- i Probiviri così nominati designano, eventualmente, un ulteriore Proboviro in carica con funzioni di arbitro per il raggiungimento del più basso numero dispari;
- entro i dieci giorni successivi alla nomina del Presidente, il Collegio arbitrale si costituisce formalmente e apre la fase istruttoria.

Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

c) Istruttoria e decisione

Il Collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Il Collegio giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, con lodo pronunciato anche a maggioranza; il Proboviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso inutilmente il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti per superamento del termine.

Il lodo è comunicato alle parti entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è inappellabile fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

I Probiviri confederali, su richiesta del Collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

d) Collegio speciale dei Probiviri

Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri individuati dagli stessi Probiviri e la composizione è assoggettata alla regola della rotazione periodica di almeno un componente.

Il Collegio speciale:

interviene su impulso degli organi direttivi;

agisce d'ufficio in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema;

interpreta la normativa del sistema associativo;

si coordina con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per le competenze previste dallo Statuto, in particolare per le procedure elettorali, la verifica dei requisiti per l'accesso alle cariche e il mantenimento dell'appartenenza associativa;

decide i ricorsi contro l'esclusione da liste elettorali;

delibera, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;

vigila a presidio dei principi organizzativi generali;

fornisce profili di orientamento agli altri Probiviri per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate entro 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso avanti i restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

18. REVISORI CONTABILI

a) Elezione, mandato e attribuzioni

L'Assemblea elegge tre Revisori effettivi, di cui uno con la qualifica di revisore contabile, e due Revisori supplenti nell'anno precedente a quello di elezione del Presidente.

Sono candidabili alla carica di Revisori anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati che siano espressione del sistema associativo, oltre ai requisiti concernenti l'assunzione e il mantenimento di cariche, sono necessarie particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Ai fini della formazione delle liste, il Presidente può sollecitare la presentazione delle candidature da parte della base associativa e indicare anche terzi esterni.

La carica di Revisore è assolutamente incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Revisore di altra componente del sistema e di Confindustria.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e Revisori supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente la qualifica di revisore contabile subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia questa qualifica.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo; dopo l'intervallo di un mandato sono ulteriormente rieleggibili.

Il Presidente dei Revisori è il Revisore più votato dall'Assemblea.

I Revisori:

- vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- riferiscono all'Assemblea sull'andamento della gestione economico-finanziaria con la relazione sul bilancio consuntivo;
- possono chiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

Al Revisore effettivo subentra il Revisore supplente che ha riportato più voti; in caso di parità di voti, prevale quello più anziano di età.

I Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

CAPITOLO VII – QUADRI SINOTTICI

a) Tabella di sintesi sulle cariche associative apicali

CARICA APICALE	Presidente Unindustria	Vice Presidente	Presidente PI o GI	Presidente Area territoriale	Presidente Comprensorio	Presidente Sezione di categoria
Candidatura	Si		Si			Si
Proposizione		Si		Si	Si	
Consultazioni	Si		Secondo Regolamento	Si		
Rappr.za di Az. ass. da almeno	3 anni		2 anni			1 anno
Aver ricoperto almeno altro incarico in Asso. o Sistema conf.	Si		Si	Si		Si
Al momento della candidatura Az. iscritta da almeno un anno	Si		Si	Si		Si
Completo inquadramento (laddove applicabile)	Si	Si	Si	Si	Si	
Doppio inquadramento						Si
Elezione	Designazione + elezione a pacchetto	Elezione a pacchetto	Elezione individuale	Elezione a pacchetto	Elezione a pacchetto	Elezione individuale
Organo elettivo	Assemblea (tutti i Soci Unindustria)	Assemblea (tutti i Soci Unindustria)	Assemblea PI o GI	Assemblea (tutti i Soci Unindustria)	Assemblea (tutti i Soci Unindustria)	Assemblea di Sezione
Durata mandato	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni
Sostituzione temporanea per assenza o impedimento	Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, d'età anagrafica		Secondo Regolamento da definire	Dal Presidente o persona da questi delegata, proveniente da quell'Area	Dal Presidente o persona da questi delegata, proveniente da quel Comprensorio	Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età
Sostituzione	Apertura nuova procedura elettiva	Nomina in Consiglio Generale	Apertura nuova procedura elettiva	Nomina in Consiglio Generale	Nomina in Consiglio Generale	Apertura nuova procedura elettiva
Decadenza	si	si	si	si	si	si

b) Tabella di sintesi sugli Organi collegiali

ORGANO COLLEGALE	Assemblea	Consiglio Generale	Consiglio di Presidenza	Aree territoriali		Sezioni di categoria	
				Consulta delle imprese	Comitato territoriale	Assemblea di Sezione	Consiglio Direttivo
destinatari	Tutti i Soci, esclusi i Sospesi	160 Componenti + 26 invitati	24 Componenti	Tutti i Soci insediati nell'Area territoriale, esclusi i Sospesi	Fino a 11 Componenti	Tutti i Soci inquadrati nella Sezione, esclusi i Sospesi	Fino a 20 Componenti fino a 10.000 dipendenti e due ulteriori Consiglieri per ogni gruppo di 5.000 dipendenti, o frazione di 5.000, in cui è scomposta la differenza tra il numero di dipendenti ed il valore di 10.000 unità
ordinario	Entro giugno e per rinnovo Presidenza	Almeno 5 volte l'anno	Cadenza mensile	Almeno 2 volte l'anno	Almeno 5 volte l'anno	Come Assemblea dell'Associazione	Come Consiglio Generale dell'Associazione
straordinario	Richiesta per iscritto con indic. argomenti per OdG, da Pres, CG, CP, 1/5 Voti Soci, Revisori per aspetti contabili	Richiesta per iscritto con indic. argomenti per OdG, da Pres, CP, 1/4 dei suoi Componenti	Richiesta motivata del Presidente o 1/5 sei suoi Componenti		Come Consiglio Generale dell'Associazione		
d'urgenza	Almeno 7 gg prima, ma non per elez. Pres., modifiche Stat. e Sciogl.	Almeno 3 gg prima, ma indicaz. motivi urgenza.	Almeno 3 gg prima, ma indicaz. motivi urgenza.				
Convocazione	Almeno 15 giorni prima della riunione	Almeno 10 giorni prima della riunione	Almeno 7 giorni prima della riunione	Senza particolari formalità di procedura			
Come	Via telematica o fax o pubblicazione in "Bacheca Associati" virtuale	Via telematica o fax	Via telematica o fax				
Collegamento audio/video tra le sedi associative	Si, anche per elezioni se specificato in convocazione	Si, anche per elezioni se specificato in convocazione	Si				
Contenuto convocazione	Luogo, data, ora, OdG	Luogo, data, ora, OdG	Luogo, data, ora, OdG				

Integrazione OdG	Non per elez. Pres., modifiche Stat. e Sciogl Fino a 2 gg prima riunione dal Pres. . In apertura riunione dal 50% voti ass. che rappresentan o il 20% totale voti	Non per elez. Pres., modifiche Stat. e Sciogl Fino a 1 g prima riunione dal Pres. . In apertura riunione dal 50% dei Componenti	Si				
Inversione punti OdG	Si per chi presiede, salvo voto contrario 50% dei voti presenti	Si per chi presiede, salvo voto contrario 50% dei presenti	Si				
Documentazione differita	Si, entro 3 gg dalla riunione	Si, entro 1 g dalla riunione	Si, entro 1 g dalla riunione				
Voto	Per censo.	Per testa					
Regolarità contributiva	Secondo ruolo anno precedente. Per imprese neo-iscritte, ruolo anno corrente se diverso da zero.	Per l'anno in corso e rispetto comportam enti previsti dal Codice etico e dei valori associativi	Per l'anno in corso e rispetto comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi	Per l'anno in corso e rispetto comportamen ti previsti dal Codice etico e dei valori associativi	Per l'anno in corso e rispetto comportam enti previsti dal Codice etico e dei valori associativi	Per l'anno in corso e rispetto comportame nti previsti dal Codice etico e dei valori associativi	Per l'anno in corso e rispetto comportame nti previsti dal Codice etico e dei valori associativi
Delega	Direttamente dall'Azienda o per delega conferita ad altra azienda, purché delegata e delegante siano in regola con i contributi anno prec.. Escluse sospese. Plurità di delega solo per Gruppi societari o imprese legate a vincoli di proprietà familiare con dichiar. anticipata	no	no		no	Come Assemblea dell'Associazione	no
Chi convoca e chi presiede	Presidente Associazione	Presidente Associazion	Presidente	Presidente Area	Presidente Area	Presidente di	Presidente di

		e	Associazione	territoriale	territoriale	Sezione	Sezione
In caso di assenza o impedimento	Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, d'età anagrafica	Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, d'età anagrafica	Vice Presidente più anziano nella carica e, ove non possibile, d'età anagrafica	Dal Presidente o persona da questi delegata, proveniente da quell'Area	Dal Presidente o persona da questi delegata, proveniente da quell'Area	Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età	Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età
In caso di inerzia	Autoconvoc.	Autoconvoc.	Autovonvoc.		Come Consiglio Generale dell'Associazione	Come Assemblea dell'Associazione	Come Consiglio Generale dell'Associazione
Quorum:	Rimangono gli stessi per Ass. ordinaria e straordinaria, tutti i Soci concorrono dalle Sedi collegate	Rimangono gli stessi per CG. ordinario e straordinario o, tutti i presenti concorrono dalle Sedi collegate					
• costitutivo	Almeno 1/5 totale voti esercitabili. Trascorsa 1 ora qualunque sia n. voti presenti	Almeno 1/4 dei Componenti . Verifica in apertura, salvo richiesta da 1/5 dei presenti durante svolgimento riunione	Almeno 1/3 dei Componenti.				
• deliberativo	Maggioranza voti presenti, senza astenuti e schede bianche	Maggioranza semplice dei presenti, senza astenuti e schede bianche	Maggioranza semplice dei presenti, tenuto conto di astenuti e schede bianche				
Maggioranze qualificate		no	no				
• modificazioni statutarie	A maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino o almeno il 15% dei voti totali	no					

	esercitabili. Anche mediante referendum proposto dal CG da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci						
• scioglimento Associazione	A maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino o almeno il 30% dei voti totali esercitabili.	no		no	no	no	no
Sistemi di votazione:	Stabiliti da chi presiede. Possibilità anche di voto elettronico.	Stabiliti da chi presiede. Possibilità anche di voto elettronico			Come Consiglio Generale dell'Associazione	Come Assemblea dell'Associazione	Come Consiglio Generale dell'Associazione
• scrutinio palese	In caso di parità, la votazione va ripetuta	In caso di parità, prevale il voto del Presidente					
• scrutinio segreto	Per votazione persone, nomina scrutatori e, in caso di parità, votazione da ripetere	Per votazione persone, nomina scrutatori e, in caso di parità, votazione da ripetere					
Deliberazioni soggette a pubblicazione sul sito dell'Associazione	In sezione riservata "Bacheca Associati"	In sezione riservata "Consiglio Generale"	In sezione riservata "Consiglio di Presidenza"	no	no	no	no
Vincolo deliberazioni	Tutti i Soci anche se non intervenuti e						

	dissenziati, salvo facoltà di recesso entro 30 gg da deliberaz.						
Verbalizzazione	Verbale sintetico	Verbale sintetico	Resoconto sintetico	Si	Si	Si	Si
Registrazione riunione	Si	Si	Si	A discrezione	A discrezione	A discrezione	A discrezione
Segretario	DG o, in sua assenza, Assemblea lo designa tra Personale di Struttura.	DG o, in sua assenza, CG lo designa tra Personale di Struttura.	DG o, in sua assenza, CP lo designa tra Personale di Struttura.			Coordinator e scelto dal Direttore Generale tra Personale di Struttura	
Durata	Illimitata per i Soci in regola	2 anni per i Rapp. Gen.	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni
Autorizzato a partecipare	Personale di Struttura	Personale di Struttura	Personale di Struttura	Personale di Struttura	Personale di Struttura	Personale di Struttura	Personale di Struttura
Altro			Calendario semestrale di massima delle riunioni istituzionali	Possono partecipare di diritto Presidente e Dir.Gen.	Possono partecipar e di diritto Presidente e Dir.Gen..		
				Calendario semestrale di massima delle riunioni degli Organi collegiali territoriali in raccordo con calendario istituzionale dell’Associazione.			